

Appendice

I. Lettorato e accolitato nel magistero della C.E.I.

II. Compiti del lettore e dell'accolitato nella celebrazione eucaristica

III. Il ministero straordinario della Comunione nei testi magisteriali

I. Lettorato e accolitato nel magistero della C.E. I.

Dal documento pastorale I ministeri nella Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana 115 settembre 1973.

1. Alcune premesse

1. Il Concilio Vaticano II ha affermato che "lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel ministero, la istruisce e la dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce con i suoi frutti" (LG, 4).

La Chiesa, così orientata, e sollecitata anche dalla situazione attuale della sua vita nel mondo contemporaneo, compie una ricognizione dei carismi e dei ministeri, di cui lo Spirito del Signore l'ha arricchita e continua a farle dono.

I due Motu proprio *Ministeria Quaedam* e *Ad pascendum* avviano questa ricognizione e ristrutturazione dei ministeri, in occasione anche della revisione degli Ordini Minori, voluta essa pure dal Concilio (cfr *sc*, 62 e 28).

Termina, con questi documenti, un' antica disciplina, che riguardava soltanto i futuri presbiteri, e sorge un nuovo ordinamento che investe le intere comunità cristiane e tutti i loro membri.

Il lettorato e l'accolitato cessano pertanto di essere solamente tappe verso il presbiterato e funzioni transitorie assorbite poi dai presbiteri, ma divengono ministeri più variamente distribuiti all'interno del popolo di Dio; espletati da membri della Chiesa, operanti in diverse situazioni di vita, sempre corresponsabili della sua missione e compartecipi, con i vescovi, i presbiteri e i diaconi, alla sua azione liturgica e alla sua presenza nel mondo.

2. I due documenti mostrano il fondamento, costituito dalla fede e dal Battesimo, dei due ministeri del lettorato e dell'accolitato, e avviano una chiara distinzione tra questi ministeri radicati nel Battesimo, dei quali ogni fedele può essere incaricato, e i ministeri provenienti dalla partecipazione all'Ordine sacro (cfr *MQ* che cita *LG*, IO).

L'obbligo attuale, infatti, di ricevere i due ministeri da parte dei candidati al diaconato e al presbiterato (cfr. *MQ*, XI) è giustificato soltanto da motivi pedagogici e dall' oggetto stesso di questi uffici, che si esercitano in subordinata comunione col ministero sacro del diaconato e del presbiterato (cfr. *MQ*, V. VI), pur non essendo ad essi in modo assoluto necessari (cfr. *MQ*, XI).

Inoltre viene prospettata la possibilità di altri ministeri, attribuibili a fedeli capaci e disposti (uomini e donne).

Pur complementari, perciò, i due documenti vanno letti nella prospettiva diversa che è loro propria.

Mentre il primo si rivolge a tutti i fedeli, il secondo riguarda specificamente coloro che intendono entrare nell'ordine sacro. Per essi i ministeri sono pedagogicamente "finalizzati" al sacerdozio (cfr. cardo G. Garrone, ne *L'Osservatore Romano*, 4 ottobre 1972).

3. Per quanto attiene alla portata dottrinale ed ecclesiale dei due documenti, va sottolineata la coerenza con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, di cui progressivamente sviluppano le potenzialità.

a) *L'ecclesiologia di comunione.* Essa postula la Chiesa articolata e servita da ministeri, non condensati in pochi suoi membri, bensì distribuiti con varietà e larghezza all'interno delle comunità: cosicché i diversi membri della Chiesa partecipano attivamente alla sua vita e alla sua missione, nella ricchezza e diversità dei doni dello Spirito.

b) *La sacramentalità della Chiesa.* E' Cristo e il suo mistero che nella Chiesa vive e perdura; la Chiesa altro non compie se non attualizzare questo mistero di salvezza mediante la Parola, il Sacrificio, i Sacramenti, mentre riceve in sé, per forza dello Spirito Santo, la vita di Cristo, da testimoniare nel mondo.

La sottolineatura più rigorosa del legame dei ministeri con il Battesimo e l'Eucaristia e del rapporto con l'Ordine sacro esplica chiaramente come "lo Spirito Santo opera la santificazione del popolo di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti" (AA, 3) e come la corretta "organizzazione" della vita della Chiesa non può mai discostarsi dall'economia sacramentale.

c) *La complementarità del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale.* Secondo la *Lumen Gentium* (n. 10) "il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo". È questo uno dei principi basilari che sorreggono il contenuto dei due documenti. I due "Motu proprio" ne cercano una più palese traduzione per la vita della Chiesa.

d) *La liturgia, fonte e culmine della vita e dell'attività della Chiesa* (cfr SC 10). La prospettiva della natura e dei compiti dei due ministeri del lettorato e dell'accollato è determinata dal rapporto che essi vengono ad assumere nei confronti del mistero sacramentale, che culmina nella celebrazione eucaristica e si trasfonde nella vita.

Così il lettore che annuncia le Scritture non può non essere, nella comunità, catechista, evangelizzatore, testimone.

E l'accollito, che, accanto al diacono, è servitore dell'altare e collaboratore del presbitero, ministro della Comunione e della carità, è chiamato specialmente ad essere animatore di unione fraterna e promotore di culto a Dio in Spirito e verità.

Si sottolinea così che non è una semplice funzione rituale quella che viene affidata ai ministeri, ma una vera missione ecclesiale che dalla liturgia parte e alla liturgia ritorna, inserendosi però in tutta la vita della Chiesa e in tutti i suoi momenti.

4. I due "Motu proprio" forniscono indicazioni spirituali e pastorali assai importanti:

a) I ministeri sono una grazia, che viene conferita a colui che ne è istituito. La Chiesa, in una celebrazione liturgica, con l'efficacia che le viene dallo Spirito, chiama sul lettore e sull'accollito "speciale benedizione, perché possano compiere fedelmente il loro servizio" (*Orazione dell'istituzione degli accoliti*).

Così questi servizi liturgici e le conseguenti mansioni nella comunità cristiana, traggono vigore dall'istituzione che ne compie la Chiesa.

b) I ministeri esigono consapevolezza, in chi li assume; maturano e si nutrono mediante un costante sforzo ascetico, perché all'ufficio e alla grazia ricevuti deve corrispondere una coerente testimonianza di vita: "conoscere quel che si fa, imitare ciò che si tratta"; "l'esercizio del ministero vi stimoli ad una vita spirituale sempre più intensa" (*Rito dell'istituzione degli accoliti*).

c) I ministeri sono conferiti come compito e missione da espletare realmente all'interno della comunità della Chiesa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da necessità organizzative, o come semplici passaggi d'obbligo, senz'efficacia operativa, anteriori al diaconato e presbiterato.

d) I ministeri non sono solamente prestazioni rituali ma servizi all'intera vita della Chiesa. Di qui il criterio di discernimento per l'istituzione dei lettori e accoliti; non unicamente una buona attitudine e preparazione ai riti, bensì un'idoneità radicale ad essere e a fare nella Chiesa quanto il ministero comporta.

E' una donazione di sé, quella che si richiede a colui che assume il ministero; il quale esige poi continuità e disponibilità.

5. Il documento Ministeria Quaedam articola le sue norme su due ipotesi:

a) lettorato e accolitato come ministeri permanenti e stabili, esercitati da laici, i quali così assumono un ufficio qualificato all'interno della Chiesa.

b) lettorato e accolitato come ministeri accolti e esercitati da candidati al diaconato e al presbiterato, che, nella grazia, nell'ascesi e nell'esercizio relativo a questi ministeri, trovano elementi fondamentali del ministero dell'Ordine sacro e progressiva preparazione ad assumere gli impegni.

6. A riflettere attentamente, questa partecipazione all'identico e unico ministero del lettorato e accolitato da parte di chi è laico e da parte di chi è già dichiaratamente orientato all'Ordine sacro, può essere sorgente di prospettive assai importanti per la vita della Chiesa.

a) Avverrà che l'area "del libro, dell'altare, della chiesa" sarà di fatto più condivisa e più compartecipata dai presbiteri e dai laici.

b) Si verificherà una minore estraneità del candidato presbitero e diacono nella comunità cristiana.

c) Ci sarà la reale possibilità di riscontro della vita e dell'opera missionaria del futuro diacono o presbitero, proprio mediante l'esercizio vivo e concreto dei ministeri nella comunità.

In prospettiva, pare che la stessa "pastorale delle vocazioni" possa prender luce da questi documenti: è pensabile infatti che l'esercizio effettivo dei ministeri, nel vivo tessuto della comunità, evidenzino negli stessi lettori e accolti laici la chiamata di Dio al diaconato e al presbiterato e la segnali al discernimento del vescovo.

2. I ministeri del lettorato e dell'accollitato

7. L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare testimoniare la parola di Dio che egli deve trasmettere (cfr *MQ* e *Rito dell'istituzione del lettore*).

8. L'ufficio liturgico dell'accollito è di aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come ministro straordinario, l'Eucaristia. Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con "i deboli e gli infermi" (cfr *Rito dell'istituzione dell'accollito*) lo stimola a farsi strumento dell'amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di acquistare un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti.

9. L'età conveniente per l'assunzione di questi due ministeri viene stabilita a 21 anni. Prima di quest'età pare difficile un orientamento stabile della persona e un acquisito rapporto pastorale del candidato con la comunità.

10. L'accedere a questi ministeri suppone un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità propria di questi ministeri.

11. Le Chiese locali, mediante opportune iniziative, aiuteranno chi desidera prepararsi a questi ministeri. Il discernimento circa l'attitudine e l'avvenuta preparazione spirituale e qualificazione pastorale sarà compito del vescovo. Infatti, ogni candidato che intende accedere ai ministeri ne farà domanda al vescovo "cui spetta l'accettazione" (MQ, VIII/a).

Sarà da curare contemporaneamente l'educazione della comunità a evidenziare e a ricevere questi ministeri, affinché essi non restino un fatto privato dei candidati.

12_ L'istituzione di questi ministeri suppone, pertanto, sempre una vita di comunità molto dinamica: una Chiesa raccolta attorno alla parola di Dio e all'Eucaristia, con la costante e viva tensione che la Parola "cresca, e si moltiplichi il numero dei discepoli" (At 6,7) mediante il "ministero dell'Evangelo"; e gli uomini dall'Evangelo raggiunti, possano "offrire se stessi come sacrificio vivo, santo gradito a Dio" (Rm 12,1).

13. L'esercizio dei ministeri implica sempre un cammino progressivo, che può approdare in alcuni casi anche al diaconato e al presbiterato; tuttavia, si dovrà evitare l'assommarsi di diversi ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio, quale è messa in luce dal Motu proprio *Ministeria Quaedam*.

14. In ogni caso, gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno. Non deve infatti apparire troppo provvisorio e troppo personale l'esercizio del ministero, che invece ha bisogno di continuità e di consapevole accoglimento da parte dei fedeli.

15. Il rito di istituzione dei ministeri sia compiuto con il massimo di significazione; si curi cioè la preparazione della comunità in cui verranno istituiti; per quanto possibile, gli uffici commessi al lettore o all'accollito non vengano facilmente affidati ad altri, con il rischio di estenuare l'obiettivo missione conferita.

16. I vescovi avranno cura di riunire periodicamente coloro che sono stati istituiti lettori e accoliti. E' il vescovo infatti "l'economista della grazia del sommo sacerdozio" (*Orazione consacro in rito bizantino*): come la "Chiesa è nel vescovo", così ogni ministero converge e si connette con il ministero episcopale. E la Chiesa è tanto più organica e dinamica quanto più la pluralità dei ministeri si effonde e si esercita in armonica coesione e integrazione pastorale.

17. Come l'ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità, così il venir meno di queste due condizioni è motivo di sospensione o di esclusione dall'esercizio dei ministeri medesimi.

Spetta al vescovo o all'Ordinario dispensare temporaneamente o definitivamente, su domanda dell'interessato, dall'esercizio del ministero ricevuto.

E', ugualmente, dovere-diritto del vescovo dichiarare in ultima istanza escluso dall'esercizio del ministero chi se ne mostri pubblicamente indegno o per condotta o per deviazione dottrinale, nella comunità in cui è inserito.

In ogni caso, la capacità e la buona reputazione del soggetto dovranno essere garantite nella forma più comunitaria possibile e con la testimonianza di chi nella comunità rappresenta l'Ordinario (parroco o Superiore).

18. Per meglio provvedere alle eventuali sospensioni o esclusioni dall'esercizio dei ministeri, questi potrebbero essere conferiti "ad tempus" (tre o cinque anni), fermo restando che la facoltà di esercitarli è rinnovabile, senza rinnovare il rito, e che il vescovo può sempre dichiarare la decadenza per indegnità.

19. E' stato fatto presente il desiderio, largamente diffuso, dei religiosi "fratelli laici", di accedere ai ministeri del Lettorato e dell' Accollitato. In proposito:

a) sembra da respingere l'orientamento di un'istituzione generale dei due ministeri a tutti i religiosi. Sarebbe un'inflazione non richiesta dall'effettiva necessità di esercizio, contraria ai motivi che hanno ispirato la riforma del Motu proprio *Ministeria Quaedam*;

b) pare più giusto il criterio di istituire coloro che all'interno delle famiglie religiose di fatto espletano questi ministeri, come anche coloro che saranno destinati al servizio stabile in comunità ecclesiali.

20. I ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al diaconato o al presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto.

II. Compiti del lettore e dell'accollito nella celebrazione eucaristica **Dall'Istruzione Generale del Messale Romano (ediz. 1984).**

1. Compiti del lettore

Riti iniziali

148. Nel rito d'ingresso, il lettore può, in assenza del diacono, portare il libro dei Vangeli: in tal caso, procede davanti al sacerdote, se no, sfila con gli altri ministri.

149. Giunto all'altare e fatta con il sacerdote la debita riverenza, sale all'altare, depone su di esso il libro dei Vangeli e va a occupare il suo posto in presbiterio con gli altri ministri.

"Figli carissimi, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunciare il Vangelo a ogni creatura.

E ora voi diventando lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio.

Proclamerete la parola di Dio nell'assemblea liturgica; educerete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i Sacramenti; porterete l'annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono.

Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, che egli ha mandato, e così otterranno la vita eterna.

E' quindi necessario che, mentre annunzia te agli altri la parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo."

(Liturgia dell'Istituzione del lettore - Esortazione del vescovo)

Liturgia della Parola

150. Proclama all'ambone le letture che precedono il Vangelo. In mancanza del salmista, può anche proclamare il salmo responsoriale dopo la prima lettura.

151. In assenza del diacono, dopo l'introduzione del sacerdote, il lettore può suggerire le intenzioni della preghiera universale.

152. Se all'ingresso o alla Comunione non si fa un canto, e se le antifone indicate sul messale non vengono recitate dai fedeli, le dice il lettore al tempo dovuto.

2. Compiti dell'accolito

142. Gli uffici che l'accolito può svolgere sono di vario genere, e molti di essi si possono presentare insieme. Conviene distribuire i vari compiti tra più accoliti; se però è presente un solo accolito, svolga lui stesso gli uffici più importanti, e gli altri vengano ripartiti tra i vari ministri.

Riti iniziali

143. Nel rito d'ingresso, l'accolito può portare la croce affiancato da due ministranti con i ceri accesi. Giunto all'altare, depone la croce presso l'altare stesso e va al suo posto in presbiterio.

"Figli carissimi, scelti per esercitare il servizio di accoliti, voi parteciperete in modo particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il vertice e la fonte della sua vita nell'Eucaristia, mediante la quale si edifica e cresce come popolo di Dio.

A voi è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e come ministri straordinari potrete distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli, anche infermi.

Questo ministero vi impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi sempre più il vostro essere e il vostro operare. Cercate di comprenderne il profondo significato per offrirvi ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio.

Non dimenticate che, per il fatto di partecipare con i vostri fratelli all'unico pane, formate con essi un unico corpo.

Amate di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. Attuerete così il comandamento nuovo che Gesù diede agli Apostoli nell'ultima cena: Amatevi l'un l'altro, come io ho amato voi."

(Liturgia dell'Istituzione dell'accolito - Esortazione del vescovo)

144. Durante la celebrazione, è compito dell'accolito accostarsi, all'occorrenza, al sacerdote o al diacono per presentar loro il libro o per aiutarli in tutto ciò che è necessario. Conviene pertanto che, per quanto possibile, occupi un posto dal quale possa svolgere comodamente il suo compito, sia alla sede che all'altare.

Liturgia eucaristica

145. In assenza del diacono, terminata la preghiera universale, mentre il sacerdote rimane alla sede, l'accolito dispone sull'altare il corporale, il purificatoio, il calice e il messale. Quindi aiuta, se necessario, il sacerdote nel ricevere i doni del popolo e, secondo l'opportunità, porta all'altare il pane e il vino e li presenta al sacerdote. Se si usa l'incenso, presenta lui stesso il turibolo al sacerdote, e lo assiste poi nell'incensazione delle offerte e dell'altare.

146. Può, come ministro straordinario, aiutare il sacerdote nella distribuzione della Comunione al popolo. Se si fa la Comunione sotto le due specie, l'accolito presenta il calice ai comunicandi, o tiene lui stesso il calice, se la Comunione si dà per intinzione.

147. Terminata la distribuzione della Comunione, aiuta il sacerdote o il diacono a purificare e riordinare i vasi sacri. In assenza del diacono, l'accolito porta i vasi sacri alla credenza e lì stesso li purifica e li riordina.

III Il ministero straordinario della Comunione nei testi magisteriali

Dall'Istruzione della S. Congregazione per lo disciplina dei Sacramenti Immensae caritatis (29 gennaio 1973)

1. La partecipazione al ministero eucaristico

L'Eucaristia, questo dono ineffabile, anzi il massimo di tutti i doni, lasciato da Cristo Signore alla Chiesa sua sposa come segno e testamento del suo immenso amore, è un mistero così grande, che esige una conoscenza così approfondita, e una partecipazione sempre più viva alla sua efficacia di salvezza.

Per questo la Chiesa ha sentito il dovere pastorale di emanare a più riprese norme e documenti sull'Eucaristia: documenti opportuni e norme assai indicate per ravvivare la devozione verso questo mistero, centro e fondamento del culto cristiano.

Ai nostri tempi si avverte poi un'esigenza nuova: salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande, i fedeli vorrebbero che fosse facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione: parteciperebbero così più abbondantemente ai frutti del sacrificio e si consacrerebbero con maggiore impegno e con generosità più grande al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli.

Ma perché i fedeli possano accostarsi senza difficoltà alla santa Comunione, è necessaria anzitutto una certa disponibilità di ministri che la distribuiscano; c'è poi da ovviare al pericolo che i malati, nell'impossibilità di osservare la legge del digiuno, anche se notevolmente mitigata, si vedano costretti a rimanere privi del conforto della santa Comunione; si aggiunga infine l'opportunità di accedere, durante una celebrazione eucaristica, all'eventuale richiesta dei fedeli di potersi comunicare anche due volte nel medesimo giorno.

2. Ministri straordinari per la distribuzione della santa Comunione

Vi sono circostanze diverse nelle quali può mancare la disponibilità di un numero sufficiente di ministri per la distribuzione della santa Comunione:

- *durante la Messa*, a motivo di un grande affollamento di fedeli, o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;

- *fuori della Messa*, ogni qualvolta è difficile, per la distanza, recare la santa Comunione, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, o quando il numero stesso di malati, specialmente negli ospedali o nelle case di cura, esige la presenza di un certo numero di ministri.

Perché dunque non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo sacramento i fedeli che, in stato di grazia o animati da buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli, a queste determinate e precise condizioni:

I. Gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo, o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio, nei casi seguenti:

a) quando manchino il presbitero, il diacono e l'accolito;

b) se il presbitero, il diacono e l'accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati;

c) se i fedeli desiderosi di fare la santa Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messa o la distribuzione dell'Eucaristia fuori della Messa.

II. Gli stessi Ordinari del luogo possono permettere ai presbiteri in cura d'anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione.

III. I predetti Ordinari del luogo possono delegare queste facoltà ai vescovi ausiliari, ai Vicari episcopali e ai delegati episcopali.

IV. La persona idonea, di cui ai numeri I e II, verrà designata secondo quest'ordine preferenziale: un lettore, un alunno del Seminario maggiore, una religiosa, un catechista, un fedele uomo o donna. L'ordine però potrebbe essere anche cambiato, qualora l'Ordinario del luogo, nella sua prudenza, lo ritenesse opportuno.

V. Negli oratori delle Comunità religiose di entrambi i sessi, il compito di distribuire la santa Comunione, nei casi e nelle modalità di cui al n. I, può essere convenientemente affidato al superiore non insignito di Ordine sacro o alla superiora o ai rispettivi vicari.

VI. È bene che tanto la persona idonea espressamente designata dall'Ordinario del luogo per distribuire la santa Comunione, quanto la persona di cui al n. II, autorizzata da un sacerdote che ne abbia la facoltà, ricevano, il rispettivo mandato, secondo il rito allegato a questa Istruzione; quanto al modo di distribuire la Comunione, si regolino secondo le norme liturgiche.

Queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità; si ricordino quindi i sacerdoti che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati.

Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all'altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica, e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell'altare. Non si faccia mai cadere la scelta su nominativi la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli.

3. Mitigazione del digiuno eucaristico in favore dei malati e degli anziani

Resta anzitutto salda e immutata la norma secondo la quale non c'è obbligo alcuno di digiuno per il fedele che in pericolo di morte riceve il Viatico.

Così pure rimane in vigore la concessione già fatta da Pio XII in forza della quale i malati, anche se non costretti a degenza, possono prendere prima della Messa e della Comunione, senza limite di tempo, bevande non alcoliche e medicine, sia liquide che solide.

Quanto ai cibi e alle bevande che si prendono per nutrimento, c'è una tradizione veneranda, secondo la quale l'Eucaristia, a indicare l'eccellenza del cibo sacramentale si doveva ricevere, come dice Tertulliano «prima di ogni altro cibo».

Per dare il dovuto rilievo alla dignità del sacramento e per ravvivare il gioioso desiderio della venuta del Signore, è opportunamente richiamata una pausa di silenzio e di raccoglimento prima della santa Comunione. Quanto agli ammalati, sarà segno sufficiente della loro pietà e devozione il sostare in breve meditazione su questo grande mistero.

Il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e dalle bevande alcoliche vien ridotto a un quarto d'ora circa in favore delle persone qui sotto indicate:

1. per i malati, si trovino essi all'ospedale o a domicilio, anche se non costretti a degenza;
2. per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che in casa di riposo;
3. per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, e per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che ricevano la santa Comunione;
4. per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con loro la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un'ora.